

DECRETO
n. 113 del 02.11.2022

Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze della Terra per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento sottoscritta in data 27.10.2022.

All. A schema convenzione

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;

Premesso che è pervenuta dall'Università di Pisa - Dipartimento di Scienze della Terra, una richiesta per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento presso il LaMMA mirante a porre in essere attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

Dato atto che la suddetta convenzione individua come prioritario il tirocinio formativo come completamento del percorso di formazione accademica e professionale degli studenti e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;

Ritenuto di procedere in merito, approvando una convenzione che regoli i reciproci rapporti tra gli Enti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DECRETA

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, finalizzata ad attivare lo svolgimento di tirocinio formativo e di orientamento presso il LaMMA, convenzione il cui schema, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che:
 - la suddetta convenzione è stata siglata il 27 ottobre 2022,
 - l'adozione della stessa non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
documento firmato digitalmente

ALL. A

UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CURRICULARI
AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18)
E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA (C.F. 80003670504 - Lungarno Pacinotti 43) (Via Santa Maria, 53 - 56126 PISA (PI) nella persona del Direttore, Prof. Luca Pandolfi, nato a MASSA (MS) il 21-05-1964 di seguito denominato "soggetto promotore";

e

il Consorzio LaMMA (C.F. 94152640481, P.I. 06338110486, via Madonna del Piano 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)), nella persona del legale rappresentante: Bernardo Gozzini, nato a FIRENZE il 04-06-1959, d'ora in avanti denominato "soggetto ospitante" concernenti i tirocini formativi e di orientamento curriculari, d'ora in avanti denominati "tirocini", svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento.

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Finalità

Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato "tirocinio"), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (d'ora innanzi "soggetto ospitante") con Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA (d'ora innanzi "soggetto promotore"), avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo

accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

ARTICOLO 2 Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3 Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.

Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante. Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio. Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a. il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b. il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c. i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
- d. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
- e. gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f. le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g. gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a. a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- b. c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- d. e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

e. f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative

per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

f. g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del Dipartimento interessato; Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

a. a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

b. b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;

c. c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;

d. d) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.

e. e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;

f. f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;

g. g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;

h. h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio

i. i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale.

ARTICOLO 6

Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

a. a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;

b. b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

ARTICOLO 7

Coperture assicurative e comunicazioni

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e gli infortuni in base alle polizze attivate dall'Università di Pisa. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d). Il soggetto ospitante ed Il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8

Limiti numerici dei tirocinanti

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previsti dalla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 9

Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di stipula sotto indicata con rinnovo tacito, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a. a) cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
- b. b) l'uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c. c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 10

Bollo e registrazione

Le spese di bollo sono a carico del soggetto ospitante.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 11

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Data _____

Per l'Azienda/Ente

Per Il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
dell'Università di Pisa
Timbro e Firma Timbro e Firma